

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Equa riparazione per durata irragionevole del processo, opposizione al decreto di rigetto**

*Nell'ambito del procedimento previsto alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, ove la domanda sia stata dichiarata inammissibile ovvero rigettata dal Presidente della Corte d'appello o dal consigliere delegato, l'atto di opposizione avverso il detto provvedimento non può essere limitato alla indicazioni delle ragioni per le quali si critica il provvedimento stesso, ma deve contenere altresì la indicazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto che erano contenuti nell'originario ricorso per equa riparazione; e ove tale indicazione venga svolta dall'opponente mediante richiamo al ricorso introduttivo, questo deve essere allegato al ricorso in opposizione o riprodotto nel contesto di tale atto, risultando altrimenti preclusa la possibilità, per l'amministrazione, di svolgere compiutamente le proprie difese. Va inoltre confermato che nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione al decreto di rigetto, a norma della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter, apre una fase contenziosa, soggetta al rito camerale, sicché l'opponente deve notificare all'amministrazione controinteressata il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro un termine idoneo ad assicurare l'utile esercizio del diritto di difesa; tuttavia, non essendo questo termine perentorio, se la notifica è omessa o inesistente, può concedersi all'opponente un nuovo termine, perentorio, affinché vi provveda.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 23.2.2015, n. 3508**

*...omissis...*

che con il primo motivo, il ricorrente Ministero lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 5-ter, nonché degli artt. 101 e 125 c.p.c.;

che il Ministero, riproponendo l'eccezione già sollevata con la comparsa in risposta nel giudizio d'opposizione, deduce la inammissibilità dell'opposizione, in quanto il ricorso era privo dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto fondanti la richiesta riparatoria azionata, della data di inizio del procedimento presupposto nonché dell'oggetto dello stesso, a pregiudizio del diritto alla difesa della controparte;

che con il secondo motivo di ricorso, subordinato al primo, il Ministero si duole dell'omessa o insufficiente motivazione in quanto, mancando nell'atto di opposizione qualsivoglia riferimento all'oggetto della controversia e al valore della posta in gioco, la decisione della Corte romana sarebbe stata emessa in assenza di una concreta ed effettiva valutazione della vicenda processuale presupposta;

che con l'unico motivo del ricorso incidentale i controricorrenti DxxxxxxxC. chiedono, subordinatamente all'accoglimento del ricorso principale, che venga loro concesso un termine di sanatoria per l'integrazione dell'atto, ex art. 164 c.p.c., penultimo comma;

che il primo motivo del ricorso principale è fondato;

che l'atto di opposizione originario presentato dagli odierni controricorrenti risulta essere effettivamente privo dei requisiti necessari ad una corretta instaurazione del contraddittorio, così come lamentato dal Ministero;

che, infatti, l'atto circoscrive la cognizione del procedimento presupposto ad un mero richiamo ai suoi estremi, senza riportare di fatto alcun elemento utile ad una compiuta determinazione del contenuto e dello svolgimento dello stesso, pregiudicando pertanto la possibilità della parte resistente di contraddire compiutamente sulle ragioni poste a fondamento della domanda;

che, infatti, poiché l'opposizione al decreto di rigetto, a norma della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter, instaura una fase contenziosa vera e propria, la parte resistente viene edotta sulle ragioni della domanda unicamente al momento della notifica dell'atto di opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza, e pertanto, ove tale atto non contenga una precisa esposizione ma si limiti a fare riferimento al ricorso introduttivo, è necessario che anche quest'ultimo venga allegato e dunque notificato;

che, in conclusione, nell'ambito del procedimento previsto alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, ove la domanda sia stata dichiarata inammissibile ovvero rigettata dal Presidente della Corte d'appello o dal consigliere delegato, l'atto di opposizione avverso il detto provvedimento non può essere limitato alla indicazioni delle ragioni per le quali si critica il provvedimento stesso, ma deve contenere altresì la indicazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto che erano contenuti nell'originario ricorso per equa riparazione; e ove tale

indicazione venga svolta dall'opponente mediante richiamo al ricorso introduttivo, questo deve essere allegato al ricorso in opposizione o riprodotto nel contesto di tale atto, risultando altrimenti preclusa la possibilità, per l'amministrazione, di svolgere compiutamente le proprie difese;

che, pertanto, il primo motivo del ricorso principale è fondato, non risultando l'atto di opposizione idoneo a consentire la piena conoscenza delle ragioni della domanda e quindi lo svolgimento di una idonea difesa;

che l'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo, attinente al merito della decisione impugnata, e la necessità di procedere all'esame del ricorso incidentale;

che anche il ricorso incidentale è fondato e merita accoglimento;

che, invero, la L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, dopo aver disposto, al comma 1, che "contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione", prevede, al comma 2, che "l'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 125 c.p.c.";

che, per quanto qui rileva, l'art. 125 c.p.c., dispone, al comma 1, che "salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale";

che, per i procedimenti camerale, quale quello disciplinato dalla L. n. 89 del 2001, l'art. 737 c.p.c., stabilisce che "i provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti";

che questa Corte ha già avuto modo di affermare che "nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'opposizione al decreto di rigetto, a norma della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter, apre una fase contenziosa, soggetta al rito camerale, sicché l'opponente deve notificare all'amministrazione controinteressata il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro un termine idoneo ad assicurare l'utile esercizio del diritto di difesa; tuttavia, non essendo questo termine perentorio, se la notifica è omessa o inesistente, può concedersi all'opponente un nuovo termine, perentorio, affinché vi provveda" (Cass. n. 8421 del 2014);

che la previsione per cui l'atto di parte - nella specie, il ricorso in opposizione - debba contenere l'indicazione dell'oggetto della domanda e le ragioni della domanda, tenuto conto che il ricorso in opposizione comporta l'introduzione di un procedimento contenzioso, che fa seguito ad una fase di tipo monitorio, che è stata introdotta mediante un atto che già conteneva le indicazioni richieste, impone che trovi applicazione la disciplina generale di cui all'art. 164 c.p.c. e segnatamente i commi 4 e 5 dello stesso;

che, ai sensi del comma 4, "la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nell'art. 163, n. 3 (e cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda) ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui allo stesso articolo, n. 4";

che, in forza del comma 5, "il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione";

che, dunque, nel caso in cui il ricorso ai sensi dell'art. 5-ter, difetti della indicazione dell'oggetto della domanda ovvero delle ragioni della stessa, e semprechè le dette indicazioni fossero contenute nella domanda di equa riparazione sulla quale è intervenuto il decreto del presidente della Corte d'appello ovvero del consigliere delegato che abbia dichiarato inammissibile o rigettato la domanda, la Corte d'appello, in composizione collegiale, ove la parte costituita rilevi la nullità e ne ravvisi la sussistenza, è tenuta a concedere alla parte opponente un termine ai fini della integrazione del ricorso con le indicazioni mancanti;

che, in conclusione, accolti il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e il ricorso incidentale, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello, la quale procederà a nuovo esame della domanda alla luce degli indicati principi, nonché alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e il ricorso incidentale; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---